

TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale 27 settembre 2011 — 3F/
Commissione**

(Causa T-30/03 RENV) ⁽¹⁾

(«**Aiuti di Stato — Aiuti fiscali concessi dalle autorità danesi — Marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Gravi difficoltà**»)

(2011/C 331/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: 3F, già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (Copenaghen, Danimarca) (rappresentanti: inizialmente P. Bentley, QC, e A. Worsøe, avvocato, successivamente P. Bentley e P. Torbøl, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e N. Khan, agenti)

Parte interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: V. Pasternak Jørgensen e C. Vang, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2002, C(2002) 4370 def., di non sollevare obiezioni avverso le misure fiscali danesi applicabili ai marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il 3F, già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea dinanzi alla Corte e al Tribunale.
- 3) Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale.

⁽¹⁾ GU C 70 del 22.3.2003.

**Sentenza del Tribunale 27 settembre 2011 — Gul Ahmed
Textile Mills/Consiglio**

(Causa T-199/04) ⁽¹⁾

(«**Dumping — Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan — Pregiudizio — Nesso di causalità**»)

(2011/C 331/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gul Ahmed Textile Mills Ltd (Karachi, Pakistan) [rappresentante: avv. L. Ruessmann, con domicilio eletto in Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo)]

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti dall'avv. G. Berrisch)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 397, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan (GU L 66, pag. 1), in quanto concerne la ricorrente

Dispositivo

- 1) In quanto concerne la Gul Ahmed Textile Mills Ltd, il regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 397, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan, è annullato.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da Gul Ahmed Textile Mills.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 217 del 28.8.2004.